Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 71° — **Roma - Martedì, 5 agosto 1930 - Anno VIII** — **Numero 182**

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1341.**

REGIO DECRETO 12 febbraio 1930, n. **994.**

Omologazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta di cura nel comune di San Pellegrino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto lo schema di regolamento per l'applicazione della imposta di cura nel territorio di quella stazione, proposto dal podestà di San Pellegrino con le deliberazioni 15 dicembre 1928 e 18 ottobre 1929, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa di Bergamo rispettivamente nelle sedute del 25 gennaio e 22 novembre 1929;

Vista la legge 11 dicembre 1910, n. 863, modificata col R. decreto-legge 6 maggio 1920, n. 769, nonchè la legge 1° luglio 1926, n. 1380;

Udito il parere del Consiglio di Stato, di cui si adottano i motivi che qui s'intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il detto regolamento, che, vidimato d'ordine Nostro dai Ministri proponenti, farà parte integrante del presente decreto, è omologato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 298, foglio 100. — MANCINI.

Regolamento per l'applicazione dell'imposta di cura e del contributo speciale di cura nel comune di San Pellegrino.

Istituzione dell'imposta di cura e del contributo speciale di cura.

Art. 1.

Sono istituite nel Comune di San Pellegrino, Comune stazione di cura, a sensi dell'art. 12 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, l'imposta di cura ed il contributo speciale di cura.

Art. 2.

Le entrate dell'imposta di cura e del contributo speciale di cura saranno amministrate direttamente dal Comitato dell'Azienda autonoma di cui all'art. 8 del menzionato Regio decreto-legge.

Di tali entrate sarà tenuta contabilità separata.

Applicazione e riscossione dell'imposta di cura.

Art. 3.

L'imposta di cura è applicata con le norme della legge 11 dicembre 1910, n. 863, modificata con R. decreto legge 6 maggio 1920, n. 769.

E' dovuta una sola volta nel corso dell'anno solare e colpisce tutti i forestieri che si rechino a dimorare nel territorio della stazione per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi od interrotti da brevi assenze.

Art. 4.

La misura dell'imposta è stabilita come appresso:

1ª classe L. 30 a persona;
2ª id. » 25 id.
3ª id. » 20 id.
4ª id. » 15 id.

Essa imposta è ridotta a metà per i domestici ed i fanciulli inferiori agli anni 12.

Agli effetti del pagamento dell'imposta, non si tiene calcolo della giornata di arrivo.

Art. 5.

Agli effetti della ripartizione di cui all'articolo precedente, sarà tenuto nell'ufficio comunale un elenco di tutti gli alberghi, pensioni, ville, camere ammobiliate e case private, divise per classi come all'art. 4.

Art. 6.

Sono esenti dall'imposta di cura:

a) coloro che hanno nel Comune la effettiva dimora abituale;

b) i medici e loro famiglie;

c) gli indigenti;

d) i diplomatici esteri accreditati nel Regno.

Art. 7.

L'imposta di cura è riscossa direttamente dal Comitato di cui all'art. 2 suddetto, a mezzo di appositi incaricati muniti di bollettari a madre e figlia. Essi incaricati rilasceranno agli interessati analoga ricevuta a giustificazione della imposta percepita.

Per coloro che fanno abbonamenti per la cura e per coloro che prendono alloggio in alberghi classificati di 1ª categoria, l'imposta sarà riscossa rispettivamente dall'Amministrazione che fa l'abbonamento o dal titolare dell'albergo.

Per tutti gli altri l'imposta sarà riscossa su accertamenti degli appositi incaricati.

Art. 8.

Le denuncie dei forestieri che perverranno a norma di legge, saranno trascritte in apposito registro per i debiti controlli.

Art. 9.

Alla fine della stagione di cura si procederà al riassunto generale delle somme riscosse.

Art. 10.

I proventi dell'imposta saranno versati giornalmente al tesoriere del Comune.

Art. 11.

Il Comitato di cui all'art. 2 fissa agli incaricati della riscossione un congruo aggio sull'ammontare delle tasse riscosse.

Art. 12.

I proventi dell'imposta di cura saranno devoluti per tre quarti all'assetto, al miglioramento ed allo sviluppo della stazione e per un quarto all'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia.

Art. 13.

I ricorsi contro l'applicazione dell'imposta di cura devono essere presentati alla Commissione locale in 1° grado e alla Giunta provinciale amministrativa in grado d'appello.

I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Del contributo di cura.

Art. 14.

Il contributo di cura di cui al Regio decreto suddetto, sarà applicato nella misura del 0.50 % del reddito, conforme è prescritto dall'art. 14 del citato decreto-legge e mediante ruolo.

Disposizioni varie.

Art. 15.

Il Comitato di cui all'art. 2 si riserva di applicare e riscuotere, previa autorizzazione ministeriale, speciali contribuzioni da coloro che si giovano degli svaghi e dei trattenimenti a tale scopo adibiti.

Art. 16.

I contravventori al presente regolamento e coloro che con frodi o false dichiarazioni cercano di sottrarsi al pagamento dell'imposta, come anche i tenutari di alloggi clandestini, saranno, senza pregiudizio della tassa dovuta, puniti a norma dell'art. 226 della legge comunale e provinciale e 135 della legge sulla pubblica sicurezza, salvo le maggiori pene sancite dal Codice penale.

Art. 17.

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento, saranno applicate le disposizioni della legge comunale e provinciale, nonchè quelle della legge 10 luglio 1926, n. 1380, e dei relativi regolamenti.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione **1342.**

REGIO DECRETO 10 luglio 1930, n. **1015.**

Approvazione dei programmi per l'insegnamento della religione nelle scuole medie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3 della legge 5 giugno 1930, n. 824, riguardante l'insegnamento della religione nelle scuole medie;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati i programmi d'insegnamento di religione nelle scuole medie annessi al presente decreto e firmati dal Nostro Ministro proponente.

Le istruzioni necessarie per il loro svolgimento saranno emanate con speciale ordinanza ministeriale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 4. — MANCINI.

Programma per l'insegnamento religioso nelle scuole medie di ogni ordine e grado.

AVVERTENZA GENERALE.

I programmi comprendono la materia dell'intero corso per le scuole di ciascun gruppo.

L'insegnante, d'accordo col Capo dell'istituto, dovrà ripartirla e distribuirla gradatamente per le varie classi.

PROGRAMMA *A*-1

per le Scuole secondarie di avviamento al lavoro, le Scuole e gli Istituti d'arte e i Conservatori di musica (primi tre corsi normali).

a) Nozioni sui principali avvenimenti dell'Antico Testamento. La vita di Gesù Cristo. Nozioni sulla storia della Chiesa, con speciale riguardo all'Italia.

b) Nozioni sui principali Dogmi, sui Sacramenti, sulla preghiera e sulla liturgia.

c) Il fine dell'uomo e la morale cristiana. I Comandamenti di Dio e i Precetti della Chiesa.

Letture con commento da scritti di Santi e di autori religiosi. Si avrà cura di dare la preferenza a quei passi che meglio si adattino per il contenuto e la forma a ciascun tipo di scuola e che della vita e del pensiero dello scrittore rispecchino quegli aspetti che gli alunni sono meglio in grado di comprendere.

PROGRAMMA *A*-2

per le Scuole commerciali, industriali ed agrarie; per gli Istituti industriali, commerciali e nautici e i Conservatori di musica (ulteriori corsi normali).

a) Sviluppo delle nozioni sull'Antico Testamento e sulla storia del Cristianesimo. Illustrazione del valore religioso, storico, morale e letterario dell'Antico e del Nuovo Testamento.

b) Esposizione ed illustrazione dei principali Dogmi e dei Sacramenti. La preghiera e la liturgia.

c) Istituzione e Note della Chiesa; sua organizzazione e gerarchia. Esposizione ed illustrazione dei Comandamenti di Dio e dei Precetti della Chiesa.

Letture con commento da scritti di Santi e di autori religiosi, come sopra al programma *A*-1.

PROGRAMMA *B*-1

per i Ginnasi (1) *e i Corsi inferiori degli Istituti tecnici e degli Istituti magistrali.*

a) Nozioni sui principali avvenimenti dell'Antico Testamento, con particolare riguardo ai Patriarchi, ai Giudici, ai Re e ai Profeti.

La vita e l'insegnamento di Gesù Cristo. Nozioni sullo sviluppo del Cristianesimo attraverso i secoli e influenza di esso sulla civiltà, la letteratura e l'arte, con speciale riferimento all'Italia.

b) Esposizione ed illustrazione dei principali Dogmi. La Chiesa ed il suo Magistero. Il Sommo Pontefice.

c) Nozioni sui Comandamenti di Dio e sui Precetti della Chiesa. Le virtù teologali e morali.

d) Nozioni sui Sacramenti, sulla preghiera e sulla liturgia.

Letture con commento da scritti di Santi e autori religiosi, come sopra al programma *A*-1.

PROGRAMMA *B*-2

per i Licei classici, i Licei scientifici, i Corsi superiori degli Istituti tecnici e degli Istituti magistrali e i Licei artistici.

a) Sviluppo delle nozioni sull'Antico Testamento con particolare riguardo alla legislazione mosaica. Sviluppo delle nozioni sulla storia del Cristianesimo e influenza di esso sulla civiltà, la letteratura e l'arte. Cenni sulla letteratura religiosa, particolarmente italiana. L'Antico Testamento e i libri che lo compongono. Suo valore religioso, storico, morale e letterario. Il Nuovo Testamento. Suo valore religioso, storico, morale e letterario.

b) Sviluppo delle nozioni sui Dogmi. Istituzione e Note della Chiesa. Potestà di ordine e di giurisdizione. Il Magistero. Organizzazione e gerarchia. Propagazione nel Mondo.

c) Sviluppo delle nozioni sui Comandamenti di Dio, sui Precetti della Chiesa, e, in genere, sulla morale cristiana, con riferimento alla vita dei Santi, specialmente italiani.

d) Sviluppo delle nozioni sui Sacramenti, sulla preghiera e sulla liturgia.

Letture con commento da scritti di Santi e di autori religiosi, come sopra al programma *A*-1

PROGRAMMA AGGIUNTO

per le classi 1ª e 2ª del Corso superiore dell'Istituto magistrale.

a) L'insegnamento di Gesù Cristo e degli Apostoli. Il periodo del catecumenato e degli scrutinii. Le grandi scuole catechistiche dell'epoca dei Padri, del Medio Evo e del Rinascimento. La riforma Cattolica. Movimento catechistico dalla riforma Cattolica ai giorni nostri, con particolare riguardo agli uomini, agli scritti e alle istituzioni d'Italia.

b) Finalità culturali, religiose, etiche e sociali dell'insegnamento religioso e sua influenza sulla formazione della coscienza morale, della volontà e del carattere. Qualità di cui debbono essere forniti gl'insegnanti di religione. Forme che può assumere la lezione di religione. Illustrazione del programma per l'insegnamento religioso nelle scuole elementari.

Contributo della letteratura e dell'arte all'insegnamento religioso. Altri sussidi didattici.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la educazione nazionale:
GIULIANO.

(1) Nei ginnasi la materia sarà distribuita nelle prime quattro classi. Nella quinta classe l'insegnamento consisterà in una ricapitolazione generale della materia studiata nelle prime quattro classi con nuove letture e illustrazioni in armonia con le discipline letterarie e storiche professate in tale classe.

Numero di pubblicazione **1343**.

REGIO DECRETO 12 giugno 1930, n. **1016**.

Integrazioni e modifiche al regolamento 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro e le modificazioni ad essa apportate con il decreto-legge 17 novembre 1918, nu-

mero 1825, con la legge 20 marzo 1921, n. 296, e con il R. decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, per la esecuzione del predetto testo unico e le modificazioni ad esso apportate con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 638, con il R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1366, e con il R. decreto 21 gennaio 1929, n. 214;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze e con quello per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al regolamento per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro, approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, e modificato con il decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, numero 638, con il R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1366, e con il R. decreto 21 gennaio 1929, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

1° Dopo l'art. 53 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 53-*bis*. — Nei casi in cui, per le esazioni dei crediti di cui al sesto comma dell'art. 19 della legge, modificato con il R. decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051, i Sindacati si avvalgano di un proprio esattore, le collettorie che questi può istituire nell'ambito della circoscrizione territoriale del Sindacato dovranno essere autorizzate dal Ministero delle corporazioni ».

« Art. 53-*ter*. — I ricorsi contro la formazione dei ruoli di esazione devono essere presentati all'Ispettorato corporativo esistente nella circoscrizione territoriale in cui ha sede il Sindacato entro il termine di giorni quindici da quello in cui la ditta debitrice ha ricevuto l'avviso di pagamento.

« Il Sindacato, cui il ricorso sarà comunicato in copia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, può, nel termine di giorni quindici dalla ricevuta di esso, presentare all'Ispettorato predetto le proprie controdeduzioni.

« L'Ispettorato può, ove lo creda opportuno, procedere anche ad accertamenti diretti.

« Il ricorso di seconda istanza al Ministero delle corporazioni sarà proposto nel termine di giorni trenta dalla partecipazione agli interessati, fatta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, della decisione motivata dell'Ispettorato.

« Sono applicabili alla trattazione dei ricorsi di seconda istanza le disposizioni di cui al 1° e 2° capoverso del presente articolo, intendendosi sostituito all'Ispettorato corporativo il Ministero delle corporazioni ».

« Art. 53-*quater*. — La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del ruolo. L'Ispettorato corporativo ha tuttavia la facoltà di sospendere la riscossione del contributo ogni qualvolta il ricorso, in base ad un esame preliminare, appaia, a suo insindacabile giudizio, fondato. La sospensione sarà disposta nel termine di giorni venti dalla presentazione del ricorso, con motivata ordinanza da comunicarsi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, all'esattore e al Sindacato. Uguale facoltà è attribuita al Ministero delle corporazioni in sede di esame del ricorso di seconda istanza ».

2° Il primo comma dell'art. 64 è abrogato e nel primo alinea del secondo comma è soppressa la parola « inoltre ».

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 5. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1930.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al sig. Ugo Rocchi di Attilio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il signor Ugo Dino Epifanio Giuseppe Rocchi, nato a Lari (Pisa) il 6 gennaio 1890 da Attilio e da Francesca Perelli, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'articolo 9, n. 3, della legge 12 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Ugo Dino Epifanio Giuseppe Rocchi il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 12 luglio 1930 del Consiglio di Stato (sezione I) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge sumenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Ugo Dino Epifanio Giuseppe Rocchi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(4226)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1930.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Giovanna Emery di Giulio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Giovanna Ildegarda Bibiana Emery, nata a Napoli il 14 maggio 1902 da Giulio e da Candida Galfione, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'arti-

colo 9, n. 3, della legge 12 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Giovanna Ildegarda Bibiana Emery il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 12 luglio 1930 del Consiglio di Stato (sezione I) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Giovanna Ildegarda Bibiana Emery il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(4227)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1930.

Fissazione della data di estrazione della tombola pro Istituto orfani di guerra e figli del popolo abbandonati di Gallipoli ed approvazione del piano-regolamento relativo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 3 luglio 1930, n. 928, con la quale è stata accordata l'esenzione dalle tasse di bollo e di privativa alla lotteria nazionale concessa dal prefetto di Roma con suoi decreti 29 ottobre 1920, n. 47404, e 19 marzo 1925, n. 1105, a favore della Federazione nazionale fra le Società e Scuole di pubblica assistenza e soccorso con sede in Firenze ed è stato altresì autorizzato l'Istituto di educazione per gli orfani di guerra e dei figli del popolo abbandonati di Gallipoli e circondario ad effettuare in proprio beneficio, con la esenzione pure da ogni tassa e diritto erariale, una lotteria di due milioni di biglietti, del costo unitario di L. 2, prelevandoli dai sei milioni concessi alla Federazione suddetta;

Ritenuto che per la prima operazione, decurtata dell'importo della seconda, è stata già stabilita la data di estrazione;

Vista la richiesta fatta, per l'Istituto di educazione degli orfani di guerra e dei figli del popolo abbandonati di Gallipoli e circondario, dal presidente della Commissione esecutiva per lo svolgimento dell'operazione che lo riguarda, intesa ad ottenere la fissazione, anche per essa, della data dell'estrazione, a base dell'annesso piano-regolamento;

Visto l'art. 88 del nuovo testo unico delle leggi sul lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456, anche per quanto riflette la conversione in tombola della lotteria di che trattasi;

Visto l'art. 62 del citato testo unico di legge;

Visto il nuovo regolamento sul servizio del lotto approvato con R. decreto 9 agosto 1926, n. 1601;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzato lo svolgimento, in base al piano-regolamento, annesso al presente decreto, della tombola nella quale è stata convertita la lotteria concessa con la legge 3 luglio 1930, n. 928, con esenzione da ogni tassa e diritto erariale, a favore dell'Istituto di educazione fisica degli orfani di guerra e dei figli del popolo abbandonati di Gallipoli e circondario.

Art. 2.

L'Ente concessionario, e per esso la Commissione esecutiva costituita come all'art. 2 del piano-regolamento, con domicilio legale in Roma — piazza del Gesù, 48 — è autorizzata ad emettere, per l'esecuzione della tombola, n. 870.000 cartelle al prezzo unitario di L. 2 e n. 1.356.000 riunite in biglietti di tre cartelle al prezzo di L. 5 il biglietto, le une e gli altri da staccarsi da appositi registri a matrice, nonchè ad assegnare, in conformità del piano di esecuzione, una serie di premi pel complessivo ammontare di L. 600.000.

La Commissione esecutiva delibererà ed eseguirà tutti gli atti relativi all'emissione ed al collocamento delle cartelle.

Art. 3.

L'estrazione della tombola sarà effettuata in Roma nel giorno 11 dicembre 1930-IX in luogo da destinarsi da S. E. il Prefetto di Roma, con tutte le formalità di legge ed alla presenza di una Commissione di vigilanza, composta dello stesso signor Prefetto o da un suo delegato (presidente), da un funzionario superiore da designarsi dal Ministero delle finanze e dal presidente dell'Ente concessionario o da un suo delegato.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un funzionario della Prefettura di Roma.

La Commissione di vigilanza presenzierà le operazioni con le quali, prima dell'estrazione, verrà provveduto alla raccolta e custodia delle matrici delle cartelle e dei biglietti emessi, e, nei termini stabiliti dal piano, alla raccolta e custodia delle cartelle invendute, nonchè le altre relative alla verifica delle cartelle vincenti, all'assegnazione e liquidazione dei premi.

Le spese di qualsiasi genere inerenti alla tombola di che trattasi saranno sostenute dall'Ente concessionario e, per esso, dalla Commissione esecutiva.

Art. 4.

A garanzia dell'integrale pagamento dei premi, sarà depositata, a cura dell'Ente concessionario, e per esso, dalla Commissione esecutiva, presso la Banca d'Italia o presso uno dei principali Istituti di credito in Roma, la somma di L. 600.000 presentandosene ricevuta allo stesso signor Prefetto, il quale ne darà immediato avviso al Ministero delle finanze.

Art. 5.

Al prefetto di Roma è concessa ad ogni effetto, insieme con la legale rappresentanza della Commissione di vigilanza, cui presiede, l'alta sorveglianza su tutte le operazioni relative allo svolgimento della tombola, di cui al presente decreto, egli potrà esigere dalla Commissione esecutiva l'adozione di quei provvedimenti che ritenesse necessari a tutela della fede pubblica, per quanto riguarda specialmente il controllo della vendita delle cartelle, la custodia delle somme introitate dalla vendita stessa, dei tronchi delle matrici e delle cartelle invendute, nonchè il pagamento dei premi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1930 - Anno VIII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 76. — PIA.

Piano e regolamento per la esecuzione della tombola nazionale a beneficio dell'Istituto di educazione degli orfani di guerra e dei figli del popolo abbandonati di Gallipoli e circondario.

Art. 1.

Le cartelle per un importo complessivo di L. 4.000.000 saranno n. 2.226.000, così ripartite:

n. 870.000 unitarie, al prezzo di L. 2 ciascuna, importo . . . . L. 1.740.000
n. 1.356.000 riunite in biglietti di tre cartelle, a L. 5 a biglietto, importo . . . . . » 2.260.000

I registri delle cartelle unitarie saranno:

n. 6.000 da 20 cartelle pari a cartelle 120.000
n. 15.000 da 50 cartelle pari a cartelle 750.000

I registri dei biglietti saranno:

n. 11.300 ed ognuno di essi conterrà 40 biglietti, ossia n. 120 cartelle, pari a cartelle 1.356.000.

Un modello delle cartelle e dei vari tipi dei registri sarà rimessa al Ministero delle finanze, Direzione generale dei monopoli, per la preventiva approvazione.

Ogni cartella predisposta in modo da contenere 10 numeri in altrettante caselle, porterà, oltre lo speciale numero progressivo dall'1 al 20, dall'1 al 50, dall'1 al 120 secondo che trattisi di registri da 20, 50, 120 cartelle ciascuno, anche due bolli impressi in guisa che parte di essi affetti la relativa matrice, l'uno del Ministero delle finanze, l'altro dell'Ente concessionario.

Art. 2.

A cura della Commissione esecutiva composta dell'on. Achille Starace, per l'Ente beneficato, o persona da lui delegata, comm. Cesare Augusto Ristori e comm. Romolo Bellacci, domiciliati legalmente in Roma — piazza del Gesù, n. 48 — e con la garanzia che si stimerà opportuno di adottare, le cartelle saranno poste in vendita parte in bianco e parte con i 10 numeri già scritti, od anche dattilografati o stampati, a mezzo di speciali incaricati che potranno anche essere i banchi lotto, i rivenditori di privative, nonchè i titolari ed ufficiali postali e telegrafici del Regno, sempre quando se ne ottenga la facoltà dalle Amministrazioni competenti. I biglietti contenenti tre cartelle saranno invece posti in vendita coi numeri già stampigliati.

I tronchi (matrici) dei registri affidati agli incaricati di Provincia, dovranno essere spediti gradualmente mano mano che i registri restano esauriti, e soltanto le matrici delle cartelle vendute in ultimo ed i registri invenduti potranno bensì arrivare a destino nella mattinata dello stesso giorno di estrazione, ma, qualunque sia il mezzo di spedizione, dovranno pervenire, ogni eccezione rimossa, alla Commissione esecutiva, non più tardi delle ore 10 del detto giorno. Gli incaricati della vendita nella città di Roma eseguiranno gradualmente la consegna delle matrici e dei registri suddetti, ma in guisa che essa consegna resti completamente esaurita un'ora prima di quella fissata per la estrazione stessa. La Commissione di vigilanza da nominarsi dal Ministero delle finanze adotterà il mezzo più adatto e semplice per la recezione dei tronchi delle cartelle, in modo da poter dichiarare, prima della estrazione, nulli i registri che non le fossero stati presentati dalla Commissione esecutiva predetta, e ne pubblicherà immediatamente l'elenco nell'albo della Prefettura. A cura della Commissione esecutiva sarà dato avviso dei registri annullati entro i primi cinque giorni successivi alla eseguita estrazione dei numeri, ai singoli incaricati della vendita delle cartelle che ebbero in consegna i registri stessi, affinchè, mediante avviso scritto o stampato, da tenersi esposto sia all'interno come all'esterno del proprio locale, possano farne prendere conoscenza agli acquirenti delle cartelle per domandare il rimborso delle cartelle appartenenti ai registri dichiarati nulli, con l'esibizione delle cartelle medesime purchè richiesto alla Commissione esecutiva entro i quaranta giorni da quello della estrazione definitiva. Di ciò deve essere fatto speciale cenno nelle annotazioni a stampa a tergo delle cartelle.

Art. 3.

La somma destinata per i premi sarà di L. 600.000 e divisa come appresso:

L. 50.000 divise fra tutte le cartelle che avranno fatto la cinquina, ossia che abbiano segnato i cinque numeri in fila, tanto nella prima che nella seconda riga, entro i primi quindici numeri sorteggiati, ossia non oltre il 15° estratto;

L. 300.000 al vincitore della prima tombola;

L. 50.000 al vincitore della seconda tombola;

L. 20.000 al vincitore della terza tombola;

L. 150.000 verranno assegnate in parti eguali ai possessori delle altre cartelle, i cui numeri risultino tutti compresi fra quelli estratti a termine del successivo articolo;

L. 30.000 infine quale premio di consolazione da ripartirsi tra i possessori di cartelle non contenenti alcuno dei 45 numeri estratti.

Art. 4.

Il premio della cinquina spetterà a quella o a quelle cartelle, che entro i primi quindici numeri estratti avranno segnato cinque numeri in fila, dei dieci numeri di cui è composta la cartella, nella prima o seconda riga. I premi della prima, seconda e terza tombola saranno attribuiti a quelle cartelle che avranno conseguito la vincita col minor numero di estratti. Se con lo stesso numero riuscissero vincitrici due o più cartelle, il relativo premio verrà distribuito in parti eguali tra i rispettivi possessori. Dopo l'assegnazione della terza tombola, parteciperanno al riparto del premio di ripartizione di L. 150.000 i possessori di cartelle i cui dieci numeri risulteranno coperti per effetto dell'intero sorteggio, sia che questo possa essere limitato al 45° numero, sia che debba essere proseguito con le estrazioni sussidiarie di cui all'articolo seguente. I premi di cinquina e di consolazione saranno assegnati in ogni caso per effetto della prima estrazione. Qualora nei primi 15 numeri estratti non si verificasse alcuna cinquina, il premio stabilito per la stessa andrà ad aumentare il premio della tombola di ripartizione.

Art. 5.

La tombola sarà fatta con 90 numeri dall'1 al 90, imbussolati in apposita urna alla presenza del pubblico in quella località che sarà prescelta dalla Commissione esecutiva, d'accordo col sig. Prefetto di Roma. Saranno estratti successivamente 45 numeri annunziandoli per ordine di sorteggio. Se entro 15 giorni dopo quello della estrazione non saranno presentate alla Commissione di vigilanza le cartelle vincenti la prima, seconda e terza tombola, o almeno 8 cartelle partecipanti al riparto del premio di ripartizione delle L. 150.000, 18 giorni dopo la estrazione si sorteggeranno altri 10 numeri e così di seguito. Quanto sopra ad evitare che i vincenti il premio di ripartizione possano conseguire una vincita superiore a quanto è stabilito per la terza tombola.

Le cartelle che potranno partecipare al premio di cinquina e di consolazione indipendentemente dalle eventuali successive estrazioni, dovranno essere prodotte entro i 15 giorni

dalla estrazione primitiva, con le formalità e le penalità stabilite con l'articolo seguente per le cartelle concorrenti agli altri quattro premi.

Art. 6.

Chiunque crederà di aver diritto ad uno dei premi, dovrà consegnare o far pervenire in lettera raccomandata od assicurata alla Commissione di vigilanza, la cartella relativa annotandovi sul retro il proprio nome, cognome, paternità e domicilio. Perderanno ogni diritto al conseguimento dei premi, le cartelle che pervenissero alla Commissione predetta dopo il 15° giorno dalla estrazione per l'effetto della quale si conseguì la vincita.

Art. 7.

I verbali delle estrazioni dovranno compilarsi in cinque originali rispettivamente per il Ministero delle finanze, per il prefetto di Roma, per la Commissione di vigilanza, per la Commissione esecutiva, e per l'Ente concessionario. Al verbale della prima estrazione dovrà unirsi l'elenco dei registri annullati.

Art. 8.

A cura della Commissione di vigilanza i numeri estratti verranno immediatamente telegrafati al rappresentante della Commissione esecutiva esistente nei principali capoluoghi di Provincia, affinchè li renda subito di pubblica ragione.

Il bollettino ufficiale dei numeri estratti, vidimato dal presidente della Commissione di vigilanza, sarà immediatamente stampato e susseguentemente distribuito in tutti i Comuni e città ove siansi vendute le cartelle.

Art. 9.

A garanzia dell'integrale pagamento dei premi, la Commissione esecutiva di cui all'art. 2, depositerà presso la Banca d'Italia, oppure in uno dei principali Istituti di credito residenti in Roma, trenta giorni prima del giorno fissato per la estrazione, la somma di L. 600.000, presentandone ricevuta a S. E. il Prefetto di Roma.

Art. 10.

I premi della cinquina, di ripartizione e di consolazione saranno pagabili a partire dal 25° giorno dopo quello della estrazione, presso la sede della Commissione esecutiva, sia direttamente, sia a mezzo di vaglia bancario o cartolina vaglia, intestato alla persona corrispondente al nome, cognome e paternità scritti dietro la cartella vincitrice. L'importo dei premi suddetti che non fosse stato ritirato, per qualsiasi motivo, dai rispettivi vincitori, entro 180 giorni da quello della avvenuta estrazione, s'intenderà prescritto e l'importo stesso andrà a favore dell'Ente beneficato.

Verranno distinte tutte le cartelle riguardanti i suddetti premi in tre separati elenchi, in ordine stretto di registro, le quali verranno ammesse a pagamento mediante indicazione, in termine di ciascun elenco, « *Visto buono* » da parte di tutti i signori componenti la Commissione di vigilanza ed avranno effetto con tre separati ordinativi firmati dal signor presidente della Commissione stessa, dovendo risultare in ciascuno ordinativo il quantitativo delle cartelle ammesse a pagamento e di cui è formato ogni elenco. I premi delle prime due tombole saranno pagati in Roma personalmente ai rispettivi vincitori presso la Commissione esecutiva, piazza del Gesù n. 48, p. p. Se il vincitore di uno dei due premi delle due tombole non si presentasse a riscuotere la somma spettantegli entro i dieci giorni successivi al 25° dalla estrazione, la detta somma sarà depositata a suo nome presso la Cassa depositi e prestiti, mediante polizza che sarà custodita presso il Prefetto di Roma.

Art. 11.

Gli acquirenti delle cartelle dovranno personalmente accertarsi della regolarità e della perfetta corrispondenza dei numeri segnati nella cartella stessa ed in matrice, conformemente a quanto è stabilito per il giuoco del lotto pubblico con l'art. 21 del nuovo testo unico delle leggi sul lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456. Ove non siavi corrispondenza tra cartella e matrice o in una stessa cartella o matrice siavi ripetizione di numeri, le cartelle così irregolari saranno di nessuno effetto.

Art. 12.

Le spese di qualsiasi genere inerenti alla tombola, saranno sostenute dall'Ente concessionario, e, per esso, dalla Commissione esecutiva.

Roma, 10 luglio 1930 - Anno VIII

p. *La Commissione esecutiva*:
Il presidente: ACHILLE STARACE.

(4217)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-11168.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Svozil fu Francesco, nato a Pola il 25 novembre 1889 e residente a Trieste, via Castaldi n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carretti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Svozil è ridotto in « Carretti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè.

1. Eugenia Svozil nata Stibelj fu Francesco, nata il 19 novembre 1893, moglie;
2. Eugenio di Antonio, nato il 19 luglio 1919, figlio;
3. Ermila di Antonio, nata il 7 luglio 1921, figlia;
4. Enrico di Antonio, nato il 14 giugno 1924, figlio;
5. Francesco di Antonio, nato il 21 maggio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2642)

N. 11419-16708.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Znidarcic fu Antonio, nato a Bettania l'11 aprile 1876 e residente a Trieste, via Università n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sartori »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Znidarcic è ridotto in « Sartori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Maria Znidarcic nata Samsa fu Giacinto, nata l'11 aprile 1897, moglie;
2. Renata di Antonio, nata il 23 settembre 1919, figlia;
3. Bruno di Antonio, nato il 20 gennaio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2643)

N. 11419-10617.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Elisa Bottizer ved. Semanich fu Luigi, nata a Montona (Istria) il 23 agosto 1885 e residente a Trieste, via P. L. da Palestrina n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Botti-Semani ».
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Elisa Bottizer ved. Semanich sono ridotti in « Botti-Semani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Zora fu Federico, nata il 12 novembre 1909, figlia;
2. Zaira fu Federico, nata il 28 febbraio 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2644)

N. 11419-14149.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Gregorio Sacher fu Giovanni, nato a Basovizza il 12 marzo 1866 e residente a Trieste, Guardiella Farneto n. 1334, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Segari »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gregorio Sacher è ridotto in « Segari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Sacher nata Sosic fu Michele, nata il 19 marzo 1867, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2645)

N. 11419-10103.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Sinovcich fu Antonio, nato a Donje Selo (Dalmazia) il 21 settembre 1869 e residente a Trieste, via Pozzo Bianco n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sinotti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Sinovcich è ridotto in « Sinotti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Caterina Sinovcich nata Zottich fu Giovanni, nata il 18 novembre 1876, moglie;
2. Antonietta di Pietro, nata il 24 febbraio 1909, figlia;
3. Nedda fu Mario, nata il 25 agosto 1921, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2650)

N. 11419-19900.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Sircelj fu Francesco, nato a Villa di Nevoso il 30 maggio 1881 e residente a Trieste, via Giorgio Vasari n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sircelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Sircelj è ridotto in « Sircelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Margherita Sircelj nata Blasich di Luigi, nata il 19 settembre 1899, moglie;
2. Giorgio di Luigi, nato l'11 marzo 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2651

N. 11419-14116.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Smerekar fu Giovanni, nato a Bresovizza il 14 ottobre 1884 e residente a Trieste, via del Vento n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ginepri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Smerekar è ridotto in « Ginepri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Paola Smerekar nata Cehovin di Bartolomeo, nata il 14 gennaio 1887, moglie;
2. Valeria di Francesco, nata l'8 marzo 1911, figlia;
3. Guido di Francesco, nato il 23 febbraio 1913, figlio;
4. Ernesto di Francesco, nato il 26 maggio 1918, figlio;
5. Giuseppe di Francesco, nato il 20 settembre 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2652)

N. 11419-14161.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Zobec fu Biagio, nato a Bagnoli il 27 luglio 1876 e residente a Trieste, S. M. M. Inf. n. 547, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giobbi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Zobec è ridotto in « Giobbi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Zobec nata Kuret fu Giorgio, nata il 19 giugno 1877, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 15 marzo 1909, figlio;
3. Augustina di Giuseppe, nata il 18 agosto 1910, figlia;
4. Emilia (Ludmilla) di Giuseppe, nata il 29 dicembre 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2653)

N. 11419-11613.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Ersilia Pierina Suhor fu Carlo, nata a Trieste il 21 novembre 1891

e residente a Trieste, via Gatteri n. 42, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Ersilia Pierina Suhor è ridotto in « Sori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2654)

N. 11419-11611.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Lidia Nicolina Suhor fu Carlo, nata a Trieste il 29 luglio 1893 e residente a Trieste, via Gatteri n. 42, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Lidia Nicolina Suhor è ridotto in « Sori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2655)

N. 11419-11612.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Narcisa Suhor fu Carlo, nata a Trieste il 30 gennaio 1883 e residente a Trieste, via Gatteri n. 42, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Narcisa Suhor è ridotto in « Sori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2656)

N. 11419-19193.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Suknaich fu Carlo, nato a Gravosa il 2 gennaio 1882 e residente a Trieste, piazza Nicolò Tomaseo n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « De' Lanaiuoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Suknaich è ridotto in « De' Lanaiuoli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Palmira Suknaich nata Comin di Antonio, nata l'8 novembre 1890, moglie;
2. Bianca di Giovanni, nata il 28 giugno 1924, figlia;
3. Tarcisia Pierina di Giovanni, nata il 13 luglio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2657)

N. 11419-14236.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Taucer fu Giovanni, nato a Trieste il 10 giugno 1884 e residente a Trieste, via F. Severo n. 45, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la ri-

duzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tauceri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Taucer è ridotto in « Tauceri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Amelia Taucer nata Buttignoni fu Antonio, nata l'11 febbraio 1895, moglie;
2. Gualtiero di Giovanni, nato il 1° gennaio 1916, figlio;
3. Livia di Giovanni, nata il 1° giugno 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2658)

N. 11419-20646.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Eugenio Teodorovich fu Drago, nato a Trieste il 29 dicembre 1875 e residente a Trieste, via Rossetti n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Teodorelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Eugenio Teodorovich è ridotto in « Teodorelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2659)

N. 11419-14120.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Terdich fu Giuseppe nato a Laurana il 27 ottobre 1865 e residente a Trieste, via dell'Università n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tardini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Terdich è ridotto in « Tardini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2660)

N. 11419-14121.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Giuseppina Terdich di Giuseppe, nata a Veglia il 10 dicembre 1905 e residente a Trieste, via dell'Università n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tardini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Giuseppina Terdich è ridotto in « Tardini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2661)

N. 11419-14119.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Terdich di Giuseppe, nato a Trieste l'8 settembre 1908 e residente a Trieste, via dell'Università n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tardini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Terdich è ridotto in « Tardini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2662)

N. 11419-17424.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Eva Teskera di Pietro, nata a Chievo (Dalmazia) il 26 giugno 1901 e residente a Trieste, salita al Promontorio n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tesserari »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Eva Teskera è ridotto in « Tesserari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2663)

N. 11419-14123.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Fortunato Tomsich fu Giacomo, nato a Trieste il 3 marzo 1883 e residente a Trieste, via Luca Signorelli n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tomasini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Fortunato Tomsich è ridotto in « Tomasini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Erminia Tomsich nata Rodich di Pietro, nata il 1° aprile 1886, moglie;
2. Anita Fortunato, nata il 24 agosto 1911, figlia;
3. Giustina di Fortunato, nata l'8 dicembre 1909, figlia;
4. Remigio di Fortunato, nato l'8 novembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2664)

N. 11419-14123.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Libero Tomsich di Fortunato, nato a Trieste l'11 febbraio 1906 e residente a Trieste, via Luca Signorelli n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tomasini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Libero Tomsich è ridotto in « Tomasini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

2665)

N. 11419-14124.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Tomsich di Fortunato, nato a Trieste il 9 giugno 1907 e residente a Trieste, via Luca Signorelli n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tomasini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Tomsich è ridotto in « Tomasini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2666)

N. 11419-15688.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Elinor Turchany fu Adalberto, nato a Trieste il 5 maggio 1903 e residente a Trieste, via S. Servolo n. 1-a, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Turciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Elinor Turchany è ridotto in « Turciani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Turchany nata Dabovich fu Giovanni, nata il 7 gennaio 1905, moglie;
2. Rossana di Elinor, nata il 20 luglio 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2667)

N. 11419-11619.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Turk fu Francesco, nato a Muggia il 3 agosto 1881 e residente a Trieste, via Media n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Turchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Turk è ridotto in « Turchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2668)

N. 11419-14171.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Udovic fu Matteo, nato a Covedo il 29 marzo 1886 e residente a Trieste, Longera n. 191, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ludovisi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Udovic è ridotto in « Ludovisi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Udovic nata Jakomin fu Giovanni, nata il 4 giugno 1889, moglie;
2. Slavia di Giovanni, nata il 9 dicembre 1910, figlia;
3. Francesco di Giovanni, nato il 10 gennaio 1919, figlio;
4. Lidia di Giovanni, nata il 23 ottobre 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2669)

N. 11419-18198.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Danilo Valentincic di Mario, nato a Trieste il 9 agosto 1904 e residente a Trieste, via Ugo Foscolo n. 29, e diretta ad ottenere a termini

dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valentini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Danilo Valentincic è ridotto in « Valentini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2670)

N. 11419-18197.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Valentincic fu Antonio, nato a Trieste il 7 maggio 1875 e residente a Trieste, via Ugo Foscolo n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valentini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Valentincic è ridotto in « Valentini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carmen Valentincic nata Bonnes fu Francesco, nata il 28 marzo 1882, moglie;
2. Salvatore di Mario, nato il 24 luglio 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2671)

N. 11419-18196.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Silvia Valentincic di Mario, nata a Trieste il 9 settembre 1906 e residente a Trieste, via Ugo Foscolo n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valentini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Silvia Valentincic è ridotto in « Valentini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2672)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 27 luglio 1930 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Pavia di Udine, provincia di Udine, con orario limitato di giorno.

(4213)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1222 — Data: 22 marzo 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Lama Leonardo di Giacomo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 6 consolidato 3 per cento, con decorrenza 1° aprile 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1266 — Data: 9 ottobre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: De Giorgio Guglielmo fu Gennaro — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita: L. 66 consolidato 4,50 per cento, con decorrenza 1° ottobre 1926.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 19 luglio 1930 Anno VIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4142)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n 4).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	273064 273065	330 — 330 —	Ripamonti Egidio / Ripamonti *Caterina* fu *Giacomo* minori, sotto la tutela di Macchi Ercole fu Francesco, dom. a Milano con usuf. a Macchi *Clementina* fu Francesco, ved. di Ripamonti *Giacomo* interdetta sotto la tutela di Macchi Ernesto fu Francesco, dom. a Milano.	Ripamonti Egidio / Ripamonti *Maria-Elisa-Lavina Caterina* fu *Giovanni-Giacomo*, minori ecc. come contro; con usuf. a Macchi *Elisa-Clementina* fu Francesco, ved. di Ripamonti *Giovanni-Giacomo* interdetta ecc. come contro.
3.50 %	810762	3.094 —	Congregazione di Carità di Tollegno (Novara) per l'erigenda Opera Pia Tamaroglio; con usuf. vital. a Coppa *Maria* fu Francesco ved. di Tamaroglio Felice, dom. in Tollegno (Novara).	Intestata come contro, con usuf. vital. a Coppa *Francesca-Maria* fu Francesco, ved. ecc. come contro.
Buono Tesoro ordinario serie C	1385	Cap. 2.000 —	Sorrentino Carolina fu *Nunziante*.	Sorrentino Carolina fu *Domenico*.
Cons. 5 % » » » » » »	240325 283665 289318 313015 327598 351957 379809	185 — 1.350 — 1.075 — 910 — 480 — 55 — 350 —	Intestate come la precedente, con usuf. vitalizio come la precedente.	Intestate come contro e con usuf. vital. come la precedente.
»	440166	35 —	Intestata come la precedente; con usuf. vitalizio a Coppa *Maria* fu Francesco, ved. di Tamaroglio *Giacomo-Felice*, dom. a Tollegno.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Coppà *Francesca-Maria* fu Francesco, vedova di Tamaroglio *Felice*, dom. a Tollegno.
»	436749	1.990 —	Del Giudice Settimio fu Eugenio minore sotto la p. p. della madre *Magdaloni Zaira*, dom. in Belmonte Calabro (Cosenza).	Del Giudice Settimio fu Eugenio, minore sotto la p. p. della madre *Magdalone Rosa*, dom. come contro.
3.50 %	181663	140 —	Pescio Giacomo di Emanuele, dom. in Chiavari (Genova), con ipoteca a favore di *Luigia* Bacigalupo di Giovanni, moglie del titolare.	Intestata come contro, con ipoteca a favore di *Geronima-Luigia* Bacigalupo di Giovanni moglie del titolare.
Prest. Naz. 5 %	6326	70 —	*Lisi*-Amato *Teresina* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Raccuja (Messina).	*Lesi*-Amato *Maria-Teresa* di Giuseppe, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 26 luglio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4207)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.